



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.3

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
DAMIOLA CESARE	P	
GELFI FABIO	P	
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI TOMMASO	P	
DAMIOLI FRANCO	P	
BELLESÌ ROBERTO	P	
DAMIOLA FRANCESCO	P	
BELLESÌ RENATO	P	
MENOLFI LUCA	P	
ZORZINI MAURIZIO	P	
DAMIOLI GIACOMO	P	
BONETTI PIERVALENTINO	P	
GELFI PIER CARLO	P	
Totale	13	

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'**Ing. Cesare Damiola**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Determinazione aliquota IMU per l'anno 2012.

IL Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno

VISTI agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 nr.23, e l'art.13 del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 nr.214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo nr.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 nr.446, provvedono a disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che il regolamento sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. nr.446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. nr.446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 nr.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento con possibilità, per i Comuni, di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **Aliquota di base 0,76%**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
- 2) **Aliquota abitazione principale 0,4%**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,
- 3) **Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%**
riduzione fino allo 0,1 per cento,

4) **I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr.917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art.65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art.60 e art.95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.”*;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504 *“Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art.8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.”*;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della Legge 23.12.1996, nr.662 *“I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”*;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 nr.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 09.07.1997 nr.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.M. nr.16 del 3.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi del comma 7 dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011, veniva proposto al Consiglio Comunale l'aumento dell'aliquota prevista dalla Legge allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, portando l'aliquota allo 0,55% al fine di contenere la riduzione dei trasferimenti statali prevista per effetto dell'introduzione della nuova imposta municipale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

CON voti espressi nei modi di legge, nel seguente modo:

- favorevoli nr.10;
- contrari nr.3 (Zorzini, Bonetti, Gelfi P.C., per le seguenti motivazioni: "Non condividiamo le ragioni e l'opportunità di aumentare l'aliquota IMU per l'abitazione principale quasi nella misura massima del 6 per mille. Troviamo questa scelta estremamente penalizzante per categorie di cittadini che già sono gravati da difficoltà economiche notevoli. La prima casa infatti è spesso il frutto di sacrifici di concittadini che oggi vivono di modeste pensioni, oppure di giovani che dopo l'acquisto devono sostenere onerosi mutui spesso al limite delle proprie capacità di reddito. Se le esigenze sono quelle di bilancio riterremmo più equo che venga aumentata l'aliquota sugli altri fabbricati, che invece viene

mantenuta nella misura base del 7,6 per mille. Molti dei Comuni che hanno già deliberato le aliquote hanno deciso in questo modo, non ci risulta ancora nessuno che abbia incrementato l'aliquota della prima casa e mantenuto inalterata quella degli altri fabbricati. La nostra posizione riguardo le aliquote proposte è quindi di assoluta contrarietà”).

- astenuti nessuno

D E L I B E R A

1. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, anno 2012:
 - aliquota abitazione principale e relative pertinenze (c/2 - c/6 - c/7 nel limite di una per categoria): 0,55 per cento,
 - aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 0,76 per cento;
2. Di determinare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze in Euro 200,00;
3. Di determinare un'ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00 di detrazione;
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni in argomento decorrono dal 1° gennaio 2012;
5. Di dare atto che il valore venale delle aree fabbricabili determinato con deliberazione di G.M. nr.14 del 9.03.2006, resta invariato;
6. Di dare atto che il versamento dell'imposta. dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
7. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. nr.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
9. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Ing.Cesare Damiola

IL CONSIGLIERE
Dott.Fabio Gelfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 16 maggio 2012, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 16.05.2012

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 16 maggio 2012.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli